COMUNE DI GASPERINA
(Provincia di Catanzaro)
Via Spadea Pandolfi - 88060 Gasperina (CZ)
Tel 0967/486483-Fax 0967/486439

COPIA di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del Reg.

Data 06/04/2017

Oggetto: ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "GOLFO CHE UNISCE" SCHEMA DI CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di aprile alle ore 16.30 nella sala consiliare del civico palazzo, si è riunito, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge, il Consiglio Comunale convocato su determinazione del Sindaco in SESSIONE ORDINARIA di prima convocazione - seduta pubblica.

Sono presenti:

		Presenti	Assenti
1	GALLELLO Gregorio	X	
2	CATRAMBONE Saverio	X	
3	GUZZI Antonio	X	
4	CAMPO Ida Giovanna	X	
5	VOCI Saverio	X	
6	MACRINA Alessandro		X
7	LOMANNI Domenico Carlo		X

Così presenti n. 5 su 7 Consiglieri assegnati e in carica.

Presiede il Sindaco GALLELLO Gregorio.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Rotiroti

PREMESSO CHE:

- Risulta costituita l'Associazione Intercomunale "Golfo che unisce" tra i Comuni di Squillace, Amaroni, Gasperina, Montauro, Palermiti, Stalettì e Vallefiorita finalizzata alla gestione associata dei servizi sociali e delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia;
- Risulta scaduta la convenzione sottoscritta tra i Comuni afferenti detta associazione;
- Ritenuto necessario procedere al rinnovo della convenzione al fine di garantire la continuità di tali servizi in favore delle fasce più deboli;
- Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che consta di n. 10 articoli;
- Acquisto il parere favorevole di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000:

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Approvare lo schema di convenzione regolante la gestione associata dei servizi sociali e delle relative prestazioni ai cittadini nell'ambito dell'Associazione Intercomunale "Golfo che unisce" allegata alle presente quale parte integrante e sostanziale formato da n. 10 articoli;
- Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione;
- Trasmettere copia della presente al Comune di Squillace quale ente capofila;
- Con successiva e unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo;

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO — *IL SINDACO*

f.to Dott.ssa Francesca Rotiroti — *f.to Gregorio Gallello*

Articolo 1
OGGETTO della convenzione

I Comuni come sopra individuati convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma associata attraverso la presente convenzione la funzione fondamentale, così come individuate dall'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 e smi:

"Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione". (in seguito servizi sociali).

La presente convenzione disciplina, quindi, sul territorio dei Comuni aderenti al presente atto l'esercizio delle funzioni relative alla gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa dei **servizi sociali**.

Il Comune capofila sarà designato dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti, nella prima riunione, quale adempimento preliminare a qualsiasi altra attività. La relativa determinazione sarà comunicata a tutti gli associati, affinchè ne prendano atto nella prima riunione utile di consiglio c.le . La conferenza dei Sindaci potrà stabilire l' individuazione del Comune capofila per tutta la durata della convenzione o definire criteri di rotazione.

Periodicamente la Conferenza dei Sindaci verifica l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 2
FINALITA'

La gestione associata della funzione "servizi sociali" è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.
d)disporre sul territorio dei Comuni associati di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali.

Articolo 3
FUNZIONI ESERCITATE E AMBITO TERRITORIALE

L'esercizio associato della funzione inerente i servizi sociali,a titolo esemplificativo, le seguenti attività:
assistenza domiciliare agli anziani;
sportello unico per la famiglia e l'aiuto;

politiche per l'integrazione dei cittadini stranieri;
politiche per la prevenzione della tossicodipendenza e del disagio sociale;
politiche per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
politiche per la promozione della salute e del mantenimento dell'autosufficienza rivolte alla popolazione anziana;
promozione e sviluppo dei rapporti collaborativi con il terzo settore (associazioni, cooperative ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato, soggetti informali che operano nell'ambito della solidarietà)

L'ambito territoriale delle funzioni relative ai "servizi sociali" è individuato nel territorio dei Comuni Aderenti.

Articolo 4
ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

I Comuni convenzionati disciplinano l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante apposito regolamento da approvarsi successivamente, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Il regolamento di cui al 1° comma è da considerarsi a tutti gli effetti di legge, quale appendice del Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi vigente in ciascun singolo Comune associato. Procederà alla sua approvazione, quindi, quale organo competente, la Giunta Comunale

Articolo 5
CONFERENZA DEI SINDACI- STRUMENTI DI CONSULTAZIONE

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1-2 e 3 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato. La prima riunione è convocata e presieduta del Sindaco del Comune demograficamente più grande, fino alla designazione del Comune capofila.
La Conferenza si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei membri, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.
Essa è validamente costituita con l'intervento della metà dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Delle sedute della Conferenza è redatto verbale.
La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni del relativo piano finanziario;
c) vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità;
d) gestisce le relazioni sindacali;
e) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
f) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

Articolo 6
RAPPORTI FINANZIARI

Gli oneri necessari al corretto svolgimento dei servizi per la realizzazione della gestione associata saranno determinati secondo i seguenti parametri:

- per il 70% sulla base delle dimensioni demografiche, calcolate in base al numero dei residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, di ciascun Comune aderente

- per il 30% sulla base dell'estensione territoriale.

La Conferenza stabilirà, annualmente in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati. La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati.
Le spese di funzionamento sono ripartiti pro-quota sulla base della previsione di spesa annuale.

Articolo 7
DURATA - INTEGRAZIONI

La presente convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio 2017, con una durata minima inderogabile di tre anni, ai sensi dell'articolo 14, comma 31-bis, del decreto legge n. 78/2010 e smi; potrà essere rinnovata previo apposito atto deliberativo dei comuni aderenti. La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Articolo 8
SCIOGLIMENTO E RECESSO

I Comuni possono recedere dalla presente convenzione, ad esempio per aderire ad un'altra, previa deliberazione consiliare che preveda altresì il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, approvata entro il mese di settembre di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Articolo 9
AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata alla Conferenza dei Sindaci e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 10
DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

COMUNE DI GASPERINA

(Provincia di Catanzaro)
Via Spadea Pandolfi - 88060 Gasperina (CZ)
Tel 0967/486483-Fax 0967/486439

Deliberazione n. 14 del 06.04.2017	**Oggetto:** ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "GOLFO CHE UNISCE" SCHEMA DI CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - DETERMINAZIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, D.lgs 18/08/2000, n. 267)

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma I°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Area Tributi
f.to ***(Geom. Antonio Raspa)***

Gasperina lì 06/04/2017

COMUNE DI GASPERINA
(Provincia di Catanzaro)
Via Spadea Pandolfi - 88060 Gasperina (CZ)
Tel 0967/486483-Fax 0967/486439

Deliberazione n. 14 del 06/04/2017	**Oggetto:** ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "GOLFO CHE UNISCE" SCHEMA DI CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - DETERMINAZIONI

Visto l'art. 151, c. 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali attesta che la *presente deliberazione a norma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 10/04/2017*

Dalla Residenza Comunale, lì 10/04/2017

Il Responsabile del Servizio
f.to ***(Dott.ssa Francesca Rotiroti)***

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno : 06/04/2017
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, u.c. del T.U.E.L);

Dalla Residenza Comunale, lì 10/04/2017

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Rotiroti)